



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2010
(OR. en)**

15381/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0112 (NLE)**

**AVIATION 170
RELEX 892
USA 113**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

del

**concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo
sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere favorevole del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, firmato in data 25 e 30 aprile 2007¹ (in prosieguo l'"accordo") prevedeva l'obbligo per entrambe le parti di avviare dei negoziati di seconda fase.
- (2) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (3) La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione e degli Stati membri, un protocollo di modifica dell'accordo (in prosieguo il "protocollo") conformemente all'articolo 21 di tale accordo.
- (4) Il protocollo è pienamente compatibile con la normativa dell'Unione, in particolare con il sistema dell'Unione di scambio di quote di emissione.
- (5) Il protocollo è stato firmato il 24 giugno 2009 e si applica provvisoriamente, fatta salva la sua conclusione in conformità della decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio².

¹ GU L 134 del 25.5.2007, pag. 1.

² GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1.

- (6) È opportuno che l'accordo sia approvato dall'Unione e dagli Stati membri.
- (7) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, ove opportuno, le modalità di cessazione dell'accordo modificato dal protocollo e le modalità di adozione delle misure ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo modificato dal protocollo. È necessario inoltre stabilire modalità procedurali per la sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'accordo modificato dal protocollo e per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo, comprese quelle relative all'ambiente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo modificato dal protocollo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione

1. Il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (in prosieguo il "protocollo"), è approvato per conto dell'Unione¹.
2. Al termine dell'espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del protocollo, ciascun Stato membro dovrà trasmettere al segretariato generale del Consiglio la nota diplomatica a norma dell'articolo 10 del protocollo.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a consegnare agli Stati Uniti d'America la nota diplomatica di cui all'articolo 10 del protocollo per conto dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 2
Cessazione

La decisione di porre termine all'accordo modificato dal protocollo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d'America conformemente all'articolo 23 dell'accordo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, per conto dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità in base a una proposta della Commissione.

¹ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3, insieme alla decisione relativa alla firma.

Articolo 3

Sospensione del riconoscimento reciproco

Una decisione di sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree e destinata a informare gli Stati Uniti d'America, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'accordo modificato dal protocollo, è adottata, per conto dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 4

Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
2. Per le questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici la posizione che l'Unione e gli Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è adottata dalla Commissione ed è preventivamente notificata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Per le decisioni riguardanti altre materie di competenza dell'Unione, la posizione che quest'ultima e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione, se non diversamente stabilito dalle procedure di voto applicabili stabilite nel trattato.
4. Per le decisioni relative a materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità in base a una proposta della Commissione o di qualsiasi Stato membro, a meno che uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter dare il suo consenso alla decisione che il comitato misto deve adottare soltanto previo accordo dei propri organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare.
5. La posizione dell'Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, ad eccezione dei settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 5

Decisioni conformi all'articolo 21 dell'accordo

Una decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di darne avviso agli Stati Uniti d'America, o di convenire la revoca di siffatta decisione, presa in conformità con l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo modificato dal protocollo, è adottata, per conto dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

Articolo 6

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche da loro inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo modificato dal protocollo.

Fatto a ..., il

Il presidente
